



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

## **ORDINANZA SINDACALE**

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell'Olio, vico II Cisterna dell'Olio e vico III Cisterna dell'Olio individuate nell'Allegato 1.

VALIDITA' 2 mesi

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- con ricorso cautelare ex art. 700 cpc per immissioni rumorose moleste, instaurato, innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli al Vico Quercia e a Via Toledo, lamentano "un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro case di abitazioni", causato dall'attività dei locali bar gestiti dalle società resistenti, tra Vico Quercia, Via Cisterna dell'Olio, via Capitelli e Vico II Cisterna dell'Olio.
- con ordinanza cautelare n. 1072/2025 del 28.01.2025 il Tribunale di Napoli ordinava al Comune di Napoli di adottare tutte le misure necessarie a riportare le immissioni per cui è procedimento al di sotto della soglia della normale tollerabilità.
- il Comune di Napoli, a seguito di quanto disposto con i provvedimenti di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi.

### **Dato atto che:**

- con delibera di Giunta comunale n. 358 del 24 luglio 2025 è stata approvata la "*Proposta al Consiglio: linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe*", in attesa di calendarizzazione da parte della Conferenza dei capigruppo. La citata delibera oltre a contenere linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe, prevedeva in una successiva fase l'adozione di un piano di risanamento "da movida" anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di Dipartimenti Universitari, specializzati nel settore, avvalendosi dell'Accordo quadro di collaborazione tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi di Napoli "Federico II", "Parthenope", "L'Orientale", "Suor Orsola Benincasa" e "Vanvitelli" per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui alla delibera G.C. n. 540/2021;
- nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio della citata delibera, i ricorrenti residenti dell'area hanno presentato ricorso innanzi al Tar avverso il silenzio del Comune;



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

- il ricorso è stato accolto positivamente con sentenza 6556/25 del TAR, che ha fissato il termine di 30 giorni per provvedere all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pena il commissariamento ad acta.

#### **Rilevato che:**

- nel corso del giudizio civile, relativo alle immissioni rumorose moleste lungo Vico Quercia, Via Cisterna dell'Olio, via Capitelli e Vico II Cisterna dell'Olio, il CTU incaricato dal giudice nella relazione tecnica depositata evidenzia che *"(...) gli impianti elettroacustici autorizzati dei locali non sono da considerare fonte di disturbo in maniera diretta. (...) si vuole però precisare che gli impianti elettroacustici sono da considerare fonte di disturbo in maniera indiretta in quanto stimolano il canto ed il ballo degli avventori presenti all'interno ed all'esterno dei locali. Alla luce dei sopralluoghi e delle misurazioni l'attività antropica è da considerarsi sorgente acustica predominante. (...) si vuole sottolineare che sono stati rilevati diversi momenti in cui sono stati isolate delle attività quali svuotamento di contenitori del vetro, schiamazzi, risate, abbaio di cani di avventori, spostamento dei tavolini dei locali che hanno fatto riscontrare livelli di rumore negli appartamenti dei ricorrenti che variano tra i 61 dBA e i 72 dBA circa che risultano essere parecchio più elevati dei valori medi, determinando in tali circostanze un incremento significativo dell'entità di superamento dei limiti sia del criterio differenziale che della normale tollerabilità. Si vuole altresì sottolineare che alcuni di tali momenti sono stati rilevati oltre l'orario di chiusura dichiarato dai locali. Si evidenzia inoltre che Vico delle Querce non è una strada di passaggio diretto per cui una elevata presenza di persone è imputabile alla presenza delle attività di somministrazione"* e, pertanto, il contributo più rilevante all'inquinamento acustico è determinato dal contributo antropico degli avventori nei locali pubblici presenti sulle aree interessate.

#### **Dato atto che:**

- con note prot. 122377 del 07.02.2025 e n.292763 del 28.03.2025 l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso;
- l'Arpac ha disposto l'effettuazione delle prime verifiche acustiche in data 11 aprile 2025 presso i recettori esposti siti in vico Quercia, disponibili all'effettuazione delle misure da parte dei tecnici dell'ARPAC;
- con pec acquisita al PG 480256 del 26.05.2025, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi.

#### **Evidenziato che:**

- i rilievi dell'organo tecnico sono conformi a quanto rilevato dal CTU nel corso del procedimento civile, in quanto rilevano che la sorgente di disturbo acustico è individuata nell'assembramento degli avventori all'esterno dei locali presenti in vico Quercia;
- nella relazione tecnica si riporta che: *"OMISSIS....al fine di verificare il potenziale inquinamento acustico derivante dalle attività commerciali di intrattenimento musicale, bar e somministrazione pasti, ubicate in Vico II Quercia n. 6 e vie contigue, in Napoli. Il disturbo, di natura serale e notturno, derivante da musica e vociare degli avventori dentro i locali e sostanti nei pressi, è percepibile nelle strade e fino ai sovrastanti siti abitativi."*... OMISSIS... *"dai rilievi fonometrici eseguiti supera limiti di 5 dBA per l'intervallo temporale diurno (06:00- 22:00) e di 3 dBA per quello notturno (22:00-06:00) (Legge 447/95, DPCM 14/11/97, D.M. Ambiente 16/03/98). Il valore di immissione assoluto supera i limiti di 65 dBA per l'intervallo temporale diurno (06:00- 22:00) e di 55 dBA per l'intervallo temporale notturno rispettivamente per gli intervalli temporali diurno e notturno (22:00-06:00)"*.



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

#### **Dato atto che:**

- sono state acquisite segnalazioni per presunto inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Polizia locale ha censito l'elenco delle attività di somministrazione insistenti nell'area interessata dal giudizio.

#### **Rilevato che:**

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021, l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- in conformità del vigente Regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria l'Amministrazione comunale può imporre l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato rende l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate dal CTU e confermate dall'ARPAC e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite, è necessario assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il temperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

#### **Richiamati:**

- la relazione tecnica del CTU incaricato per il contenzioso relativo a Vico Quercia, Via Cisterna dell'Olio, via Capitelli e Vico II Cisterna dell'Olio - procedimento R.G. n. 7794/2024;
- l'ordinanza cautelare n. 1072/2025 del 28.01.2025 del Tribunale di Napoli;
- la sentenza Tar Campania 6556/25 che dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull'istanza dei residenti reclamanti e l'obbligo dello stesso di concludere il procedimento attraverso l'adozione *"in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività ex art. 9, " Ordinanze contingibili ed urgenti"*;
- la relazione tecnica di Arpac relativa al monitoraggio effettuato in data 11.04.2025 nell'area di Vico Quercia, Via Cisterna dell'Olio, via Capitelli e Vico II Cisterna dell'Olio dove si precisa in via conclusiva, che *"Dai rilievi fonometrici eseguiti, si evidenzia che sono superati i limiti, sia come valori assoluti sia come valori differenziali di immissione al ricettore, per la fascia oraria diurna (5 dB) e per la fascia notturna (3dB), come previsto dalla normativa vigente in materia di rumore (Legge 447/95, DPCM 14/11/97, D.M. Ambiente 16/03/98)"*.

#### **Rappresentato che:**

- gli effetti distorsivi più allarmanti della movida, causati altresì dell'abuso di bevande alcoliche, si accentuano con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino, quando i controlli esercitati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale non possono



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

sortire effetti risolutivi a causa della evidente sproporzione tra il numero degli avventori dei locali notturni e gli organi deputati al controllo;

- è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti.

#### **Dato atto che:**

- alcuni esercenti dell'area, per il tramite di avvocati incaricati, hanno formulato proposte di modifica degli orari dell'operatività dei locali nel centro storico al fine del contenimento dell'inquinamento acustico causato dal "rumore antropico" connesso alle attività presenti nell'area;
- tenuto conto dei contenuti emergenti dai rilevamenti dell'ARPAC e del CTU, le proposte dei commercianti non sono in grado di garantire il rientro delle immissioni sonore entro i limiti della normale tollerabilità;
- tali misure, infatti, non sono state ritenute idonee al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area, perché le stesse non avrebbero ridotto le immissioni acustiche entro i limiti della normale tollerabilità, in particolare nell'orario notturno che, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, è fissato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

#### **Evidenziato, infine, che:**

- l'articolo 9 della legge n. 447/1995 dispone: «*1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri*»;
- l'art. 50 comma 5 D.lgs 267/2000 prevede che «*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*».

**Valutato, pertanto, che** ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti distorsivi più allarmanti della "malamovida", prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse.



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

**Visti:**

- il DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

**Attestato che** il presente provvedimento non contiene dati personali.

**Sentiti** gli Assessori al *Turismo e alle Attività Produttive*, alla *Salute e al Verde* e alla *Polizia locale e alla Legalità*;

La Dirigente del servizio  
**SUAP**

Dott.ssa Antonietta Rubino

La Dirigente del servizio  
**Tutela dell'Ambiente,  
della Salute e del Paesaggio**  
Arch. Giuliana Vespere

Il Comandante  
della **Polizia Locale**

Gen. Ciro Esposito

**DI ASSUMERE**

- il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche degli organi tecnici di controllo, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
  - o limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare "frequentatori/clienti" e generare fenomeni di "movida" in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
  - o limitazioni del rumore antropico generato dall'utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari ragionevoli e adeguate alle finalità perseguite;
  - o limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, fascia in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
  - o inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi.

E per l'effetto



Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

## **ORDINA**

A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell'Olio, vico II Cisterna dell'Olio e vico III Cisterna dell'Olio individuate nell'Allegato 1:

- **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;**
- **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
  - ✓ **dalla domenica al giovedì alle ore 00:30**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
  - ✓ **il venerdì ed il sabato alle ore 01:30 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso.
- la riapertura delle attività è consentita dalle ore 06:00 del mattino.

## **AVVISA**

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
- In caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

## **DEMANDA**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

- la validità della presente ordinanza per 2 mesi;
- l'intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico nelle aree oggetto della presente ordinanza;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente.



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Area Sviluppo Economico e Turismo  
**Servizio SUAP**

**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

**DISPONE, altresì,**

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;
- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Sottoscritta digitalmente da*

**Il Sindaco  
Gaetano Manfredi**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.*